

dizio sulla efficacia di questo disegno di legge: l'avvenire ci mostrerà se i nuovi prognostici sieno o no fallaci. Certo è che il Governo non intende, come egli suppone, di stabilire nuovi Istituti che possano riuscire malaticci e poco vitali. Nè è esatto che il Governo intenda di creare Istituti di credito: il Governo non crea niente, ma può concedere a chi la domandi la facoltà di creare certe istituzioni. Difatti l'articolo primo stabilisce che: « Il Governo del Re può concedere, mediante Decreto Reale, l'esercizio del Credito fondiario a Società o Istituti che abbiano un capitale, ecc. »

Il Governo quindi non fonda nuovi Istituti di credito fondiario, ma concede a chi la domandi la facoltà di assumere l'esercizio del Credito fondiario.

Il Ministero incita i capitali in quanto vi sono ed in quanto certe istituzioni sono reclamate dalle presenti necessità.

Comunque sia, io non debbo anticipare qui nè vaticinii, nè notizie in proposito; il Governo prima di fare la concessione esaminerà, colla dovuta attenzione, la solidità e la bontà delle proposte e delle Società che si volessero costituire, in seguito a che si potrà soltanto concedere o negare la domandata autorizzazione.

Quindi, anche da questo lato, l'onorevole Diligenti può esser certo che il Governo non stabilirà nulla, nè concederà il credito fondiario a Società che non abbiano tutti gli elementi di sicurezza e di solidità.

Dopo ciò a me sembra che ogni questione debba essere rimandata a quando la Camera discuterà la legge generale di modificazioni alle leggi sul Credito fondiario.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Spirito Francesco a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Spirito Francesco. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Spesa straordinaria di lire 50,000 a titolo di rimborso all'Ospedale di S. Matteo in Pavia, per eccedenza di spesa nel mantenimento della *Clinica Ostetrica*. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Rampoldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Rampoldi. Prego la Camera di voler consentire che questo disegno di legge, presentato dall'onorevole Spirito, sia messo nell'ordine del giorno della prima tornata parlamentare, o per lo meno sia dichiarato di urgenza, perchè le ragioni, che confortano la mia proposta, sono troppo evidenti, trattandosi di un rimborso di un credito liquido.

Presidente. L'onorevole Rampoldi chiede che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza e sia posto nell'ordine del giorno della prima tornata parlamentare.

Se non vi sono osservazioni in contrario, la proposta si intenderà approvata.

(È approvata).

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al Credito fondiario.

Presidente. Art. 1. Il Governo del Re può concedere, mediante Decreto Reale, l'esercizio del Credito fondiario a Società o Istituti che abbiano un capitale versato anche inferiore a 10 milioni di lire, ma non minore di due milioni di lire, nelle regioni nelle quali manchi l'Istituto locale di Credito fondiario o venisse a mancare in avvenire per qualsiasi motivo.

L'ammontare del capitale versato è determinato nel Decreto Reale di concessione, e la Società o l'Istituto non potrà ottenere la facoltà di emettere cartelle fondiarie nella misura del decuplo del capitale stesso, se non avrà dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del capitale versato. L'altra metà può essere impiegata in mutui ipotecari, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri Istituti o Società, o anche, e per non oltre il decimo del capitale versato, in cartelle proprie.

I crediti ipotecari nei quali è impiegato in modo permanente una metà del capitale versato, provenienti da mutui in contanti fatti sopra prima ipoteca, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti ipotecari della stessa natura.

Il Governo del Re ha facoltà di concedere, mediante Decreto Reale, aumenti nel capitale versato.

Per le nuove Società od Istituti di Credito fondiario che intendano operare in tutto